

N. R.G. 56787/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Amina Simonetti	Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi	Giudice relatore
Dott.ssa Alima Zana	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. 56787 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
promossa da:

PATRIZIA GUCCIARDO, residente a Milano, elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio
dell'avv. Alessandro Verga, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di
citazione;

ATTRICE

contro





NOVAM S.R.L., con sede a Milano, in persona dell'amministratore unico Chiara Fossati, elettivamente domiciliata a Como presso lo studio dell'avv. Stefano Fermi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attrice: Voglia il Tribunale,

accertare e dichiarare la nullità delle delibere dell'Assemblea dei soci del 14.08.2019 ai sensi dell'art. 2479 ter co. 3° cc avendo le suddette delibere oggetto illecito per i motivi esposti in narrativa ai punti B) e C) e per essere state prese in assenza assoluta di informazione per i motivi esposti in narrativa al punto A).


Subordinatamente, ove non si ravvisassero i presupposti per la dichiarazione di nullità, annullare le delibere dell'Assemblea dei soci del 14.08.2019 ai sensi dell'art. 2479 ter co. 1° cc per non essere state prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo per tutti i motivi esposti in atti.

Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e gli oneri di legge

Nell'interesse della società convenuta: Voglia il Tribunale,

-in via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza *ex art. 819 ter c.p.c.* in favore degli arbitri di cui alla clausola compromissoria contenuta nello Statuto della Novam S.r.l. e la conseguente improcedibilità delle azioni spiegate dalla Signora Gucciardo contro la Novam srl con la citazione 19.11.19 e con il ricorso 21.11.19; per l'effetto, confermare integralmente la validità, l'efficacia e l'esecutorietà di tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci della Novam srl in data 14.08.19; in subordine, rilevarsi la nullità della citazione e del ricorso spiegati dalla Signora Gucciardo, per la





ragioni di cui *sub* A.1) della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.02.2020 ed assumere i provvedimenti conseguenti;


-in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione processuale in capo alla Signora Patrizia Gucciardo per le ragioni di cui in narrativa *sub* B) della citata comparsa di costituzione e, per l'effetto, respingere le azioni promosse dalla Signora Gucciardo contro la Novam srl con la citazione 19.11.19 e con il ricorso 21.11.19; per l'effetto confermare integralmente la validità, l'efficacia e l'esecutorietà di tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci della Novam srl in data 14.08.19; dichiararsi altresì il difetto di legittimazione passiva della Novam srl per le ragioni di cui *sub* B.2) della citata comparsa di costituzione ed assumere i conseguenti provvedimenti respingendo integralmente le domande di parte attrice di cui alla citazione 19.11.19 ed al ricorso 21.11.19;

-in via principale: respingere integralmente le azioni promosse dalla Signora Gucciardo contro la Novam srl con la citazione 19.11.19 e con il ricorso 21.11.19, per i motivi in fatto e in diritto di cui agli atti difensivi depositati; per l'effetto confermare integralmente la validità, l'efficacia e l'esecutorietà di tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci della Novam srl in data 14.08.19;

-in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande precedenti, assegnare termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione, da parte di Novam srl, di nuove decisioni dell'assemblea idonee ad eliminare le cause di invalidità eventualmente rilevate dall'III.mo Tribunale; disporre comunque che la Signora Gucciardo presti idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni a Novam S.r.l.;

-in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini di Legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;






-in ogni caso: con il favore delle spese di lite, ivi compresa la fase cautelare, oltre al 15% per spese generali, Iva e cpa come per Legge.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 19 novembre 2019, Patrizia Gucciardo, coniuge separata ed erede testamentaria per la quota di un terzo del defunto Martino Zanotta, deceduto il 21 novembre 2018, quando era socio titolare della partecipazione dell'80% del capitale sociale della convenuta Novam S.r.l. e suo amministratore unico, ha impugnato, al fine di ottenere la declaratoria di nullità ex art. 2479-ter comma 3 c.p.c. o la pronuncia di annullamento ex art. 2479-ter comma 1 c.p.c., le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci il 14 agosto 2019, aventi in estrema sintesi ad oggetto:

- la presa d'atto del mancato gradimento da parte dei soci superstiti Laura Zanotta, Pierluigi Zanotta, Paolo Zanotta ed Emilio Zanotta, rappresentanti cumulativamente il 15% del capitale sociale della società convenuta, al subentro dell'erede attrice nella quota sociale del *de cuius*, con il conseguente ingresso nella compagine sociale della sola erede minorenni Emma Zanotta, rappresentata dalla madre Chiara Fossati, nominata anche rappresentante della comunione sorta sulla quota sociale del defunto, ai sensi dell'art. 2468 c.c., subito dopo l'accettazione dell'eredità il 18 giugno 2019;
- la divisione della partecipazione sociale del *de cuius*, con accrescimento della partecipazione sociale dei soci superstiti e di quella dell'erede Emma Zanotta, della porzione di quota sociale che sarebbe spettata all'attrice ove avesse ottenuto il gradimento;
- la liquidazione della porzione di quota sociale dell'attrice in conseguenza del mancato gradimento espresso dai soci superstiti, ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto sociale;
- la nomina di Chiara Fossati quale amministratore unico di Novam Srl, nonché le correlate






deliberazioni in tema di durata dell'incarico e trattamento economico;

- la rinuncia da parte dei soci superstiti alle pretese derivanti da controversia definita con lodo arbitrale nonché la ratifica delle deliberazioni assembleari assunte il 03.06.2015 e 30.06.2015;

A motivo d'impugnazione l'attrice ha dedotto:

- a) il difetto di convocazione dell'assemblea del 14.08.2019, la quale sarebbe stata convocata da Chiara Fossati, in qualità di rappresentante comune delle eredi titolari della quota di maggioranza del *de cuius*,
- su autorizzazione da parte dell'assemblea dei partecipanti alla comunione, e del giudice tutelare, limitata alla sola sostituzione dell'amministratore unico defunto, in difetto, quindi, di legittimazione per tutti gli altri punti all'ordine del giorno, rispetto ai quali avrebbe agito come soggetto estraneo alla società;
 - in mancanza delle formalità di iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c., del trasferimento *mortis causa* della quota sociale, indispensabile per renderlo opponibile alla società;
 - omettendo, la convocazione del defunto socio Duilio Gregorini o dei suoi eredi, e qualunque informazione all'attrice sui punti all'ordine del giorno diversi da quelli relativi alla nomina del nuovo amministratore.
- b) l'illecita divisione della quota sociale caduta in successione, avvenuta senza il consenso dell'attrice allo scioglimento della comunione, cui sarebbe seguita l'illecita ed immediata ripartizione tra i soci della porzione di quota a lei spettante, eseguita, in mancanza di norme statutarie regolanti l'accrescimento, prima della liquidazione della sua porzione di quota di partecipazione e senza l'osservanza della forma dell'atto pubblico notarile prescritta dall'art.






2470 c.c.;

- c) l'illegitima applicazione da parte dei soci della clausola di gradimento prevista dall'art. 7.3 dello statuto sociale della società convenuta, in quanto:
- la volontà dei soci superstiti, titolari cumulativamente del 15% del capitale sociale, di negare il gradimento sarebbe stata assunta in violazione della previsione statutaria che prescrive, all'art. 9, la necessità della maggioranza assoluta per le decisioni dei soci, in forma assembleare e non;
 - il mancato gradimento espresso dai soci superstiti con la lettera raccomandata del 2 agosto 2019 rappresenterebbe un'inammissibile revoca del gradimento positivo già espresso nei confronti dell'attrice allorquando, con la lettera raccomandata del 15 luglio 2019, le avevano richiesto l'adempimento dell'obbligo di acquisire le loro partecipazioni sociali, assunto dal *de cuius* con scrittura privata del 10 settembre 2018;
 - la comunicazione del mancato gradimento mediante raccomandata inviata all'attrice sarebbe carente dal punto di vista formale nonché informativo, trattandosi di modalità inidonea ad informare e coinvolgere gli altri soci.

Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 2378 c.c., la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 2379-ter comma 3 c.c. delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci della Novam S.r.l. il 14 agosto 2019 o, in subordine, la pronuncia di annullamento ai dall'art. 2379-ter comma 1 c.c.

Nel costituirsi in giudizio la Novam s.r.l. ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Milano, adito in violazione della clausola arbitrale di cui all'art. 25 dello statuto sociale che riserva tutte le controversie relative al rapporto sociale, ivi comprese le impugnative delle deliberazioni assembleari, alla cognizione di un Collegio Arbitrale.





Eccepiva poi, in via preliminare, il difetto di legittimazione processuale dell'attrice la quale, per effetto del mancato gradimento dei soci superstiti, non avrebbe mai acquisito la qualità di socio, nonché, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto vero oggetto del giudizio sarebbero non le deliberazioni impugnate, che si limitano a prendere atto della scelta pregressa dei soci, ma l'esercizio da parte di costoro del loro diritto potestativo di esprimere il gradimento all'ingresso nella compagine sociale dell'erede del socio defunto che in alcun modo coinvolge la società.


Nel merito sosteneva poi l'infondatezza dei motivi di impugnazione dedotti dall'attrice, evidenziando come l'assemblea fosse stata correttamente convocata e l'accrescimento legittimamente eseguito in base alla legge ed allo statuto.

Contestava, infine, la richiesta di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni impugnate in mancanza del *fumus boni iuris* e, soprattutto, dei presupposti del *periculum in mora*, posto che la deliberazione aveva avuto integrale esecuzione e non erano stati forniti elementi per ritenere prevalente l'interesse dell'attrice alla sospensione dell'efficacia della delibera su quello della società ad avere un nuovo amministratore unico in sostituzione del defunto.

Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera, la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano a decidere la controversia, ovvero, in via preliminare, la dichiarazione del difetto di legittimazione processuale dell'attrice o della propria legittimazione passiva nonché, nel merito, il rigetto dell'impugnazione proposta dall'attrice avverso le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci della Novam S.r.l. del 14 agosto 2019.

Nel corso della trattazione del procedimento cautelare e della causa di merito le parti tentavano inutilmente la definizione transattiva della lite e all'udienza di trattazione del 26.10.2021, il giudice istruttore, preso atto della rinuncia da parte dell'attrice alla domanda di sospensione delle delibere ai





sensi dell'art. 2378 c.c. concedeva termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c, rimettendo poi la causa al Collegio per la decisione.


L'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale adito formulata dalla società convenuta in relazione alla presenza nello statuto sociale della clausola che riserva all'arbitrato rituale la cognizione di tutte le controversie tra la società ed i soci è fondata.

L'art. 25 dello statuto della Novam s.r.l. prevede, infatti, che *“tutte le controversie che dovessero sorgere tra la società, i soci, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza dell'atto costitutivo e del presente statuto, saranno deferite, nei limiti consentiti dalla legge, al giudizio di tre arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente in base alla sede sociale. Gli arbitri così nominati giudicheranno ritualmente”*(v. doc. 14 di parte attrice).

Nell'ampio perimetro applicativo della disposizione statutaria in questione rientra senza dubbio la presente controversia avente ad oggetto la validità di delibere assembleari, impugnate dall'attrice nella sua pretesa qualità di socia per successione ereditaria, prospettando violazioni di posizioni giuridiche che attengono esclusivamente alla sua sfera individuale, e che, quindi, non investono diritti indisponibili.

Come noto l'indisponibilità del diritto conteso costituisce l'unico limite posto all'autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall'art. 34 comma 1 del d. lgs. 5/2003, secondo cui *“Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*.






Nella delimitazione della categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili la giurisprudenza di legittimità ha espresso, in relazione alle impugnazioni di delibere assembleari, un orientamento più drastico secondo cui *l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili*” (Cass.20.09.2012, n. 15890; Cass. 31.10.2018 n. 27736) inducendo a considerare compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleare soggette a termini di decadenza, e un orientamento più elastico che configura l’indisponibilità del diritto solo laddove l’impugnazione riguarda censure relative alla violazione di norme che *“trascendono l’interesse”* del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell’intera collettività (Cass. 13.10.2016 n. 20674; Cass. n. 10.6.2014 n. 13031; Tribunale di Milano 26.3.2019 in RG 15483/2018).

Nel caso in esame nessuna delle censure mosse dall’attrice alle deliberazioni impugnate attiene alla violazione di norme imperative poste a tutela dell’interesse generale dei terzi e del mercato, trattandosi di violazioni la cui rilevanza, quando non è addirittura confinata al rapporto fra i coeredi del socio defunto (come il difetto di convocazione dell’assemblea prospettato in relazione alla mancanza in capo al rappresentante comune dell’autorizzazione dell’assemblea della comunione o del giudice tutelare, l’illegittimità della divisione della comunione e dell’accrescimento), ha valenza meramente endosocietaria (come il difetto di convocazione dell’altro socio deceduto o l’illegittimità dell’applicazione della clausola statutaria di gradimento).

In altri termini i vizi dedotti dall’attrice a motivo di impugnazione delle deliberazioni configurano unicamente la violazione di diritti disponibili relativi al rapporto sociale afferenti esclusivamente al suo interesse individuale di coerede del socio defunto a rimanere o ad essere considerata socia.

Non sussistono, quindi, ostacoli sotto il profilo della disponibilità dei diritti oggetto di controversia





all'applicazione della clausola compromissoria.

Nessun dubbio può sussistere, poi, sull'applicabilità della clausola compromissoria pur in presenza di contestazioni fra le parti sulla qualità di socia dell'attrice.


La clausola compromissoria vincola, infatti, i contendenti anche nell'ipotesi in cui ad essere in contestazione sia proprio la qualità di socio per espressa previsione dell'art. 34 comma 3 d. lgs. 5/2003 secondo cui “ *la clausola è vincolante per la società e per tutti i soci inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia.*”

Innegabile, del resto, che anche le doglianze svolte dall'attrice prospettando la sua qualità di socia per successione ereditaria in relazione all'illegittima applicazione della clausola statutaria 7.3 che disciplina le condizioni di trasmissibilità *mortis causa* della quota sociale rientrano nell'ambito applicativo della clausola compromissoria che attiene, appunto, a qualsiasi controversia tra la società ed il socio derivante dall'applicazione dello statuto.

In ogni caso, il fatto che l'attrice non abbia mai acquisito la qualità di socia per effetto del limite alla trasmissibilità *mortis causa* della quota sociale insito nella clausola statutaria 7.3 che, richiamando la disciplina della società di persone, subordina il verificarsi dell'effetto traslativo della titolarità della quota sociale del defunto al gradimento, e cioè al consenso negoziale dei soci superstiti (Tribunale di Milano 28-1-2021 n. 567; Tribunale di Milano 8.11.2021 (RG 33160/2021)), è questione che attiene al merito e non investe l'individuazione del giudice competente da farsi, secondo il principio generale espresso dall'art. 10 c.p.c., sulla sola prospettazione desumibile dalla domanda dell'attore.

La clausola compromissoria deve, quindi, essere ritenuta applicabile alla presente causa, in quanto riguardante l'impugnazione di deliberazioni assembleari con riferimento alla prospettazione di vizi di





invalidità che involgono solo diritti disponibili inerenti la posizione individuale del preteso socio.

Pertanto deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta alla cognizione del collegio arbitrale di cui all'art. 25 dello statuto della società convenuta.


La soccombenza implica la condanna dell'attrice al pagamento a favore della società convenuta delle spese processuali che si liquidano, quanto alla fase cautelare in € 3575 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e, quanto al giudizio di merito, in € 7.254,00 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 56787/2019 promossa da **PATRIZIA GUCCIARDO** contro **NOVAM S.R.L.**, con atto di citazione notificato il 19.11.2019 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale ai sensi dell'art. 25 dello statuto della società convenuta;
- 2) condanna l'attrice al pagamento a favore della società convenuta delle spese processuali che liquida, quanto alla fase cautelare in € 3575 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e, quanto al giudizio di merito, in € 7.254,00 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.





Milano, 22 settembre 2022

Il Presidente

Amina Simonetti

Il Giudice est.

Daniela Marconi

Arbitrato in Italia

